

I DIRITTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE

La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce i principi fondamentali della convivenza civile.

Il rispetto della dignità della persona umana, l'uguaglianza morale e giuridica, la libertà di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di religione, il diritto di partecipare alle scelte che toccano tutti e ciascuno, il diritto all'istruzione, alla salute, alla giustizia, il riconoscimento del valore di ogni lavoro e la tutela di tutti i lavoratori, il riconoscimento della funzione essenziale della famiglia, costituiscono il sistema di valori fondamentali sui quali si regge la società italiana.

Parità

La Costituzione stabilisce, per la prima volta, l'uguaglianza morale e giuridica tra donna e uomo.

L'art. 3, infatti, afferma che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Queste dichiarazioni sono molto importanti non solo perché affermano il diritto all'uguaglianza, ma perché consentono - in apparente deroga, ma a sostanziale conferma del principio di parità - quelle discriminazioni più favorevoli alle donne, a carattere temporaneo, aventi lo scopo di superare le secolari disparità (azioni positive).

Famiglia

L'art. 29 della Costituzione stabilisce che: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

Come madre, insieme al padre, la donna ha il diritto-dovere di mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30 Cost.). Tali principi hanno trovato piena applicazione nella riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) risultato dell'ampia convergenza di forze politiche e di associazioni e organizzazioni femminili di diversa ispirazione.

Sono state introdotte importanti innovazioni ispirate al valore della parità e dell'uguaglianza nei rapporti tra donna e uomo considerati sotto il duplice ruolo di coniugi e di genitori. Con il matrimonio, infatti, i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Entrambi sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia e concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare. La potestà esercitata sui figli non è più solo del padre, ma spetta ad entrambi i genitori.

Forse, però, l'innovazione più rilevante della riforma è costituita dall'introduzione della comunione legale dei beni fra i coniugi, per cui tutto quello che viene acquistato dopo il matrimonio è considerato di proprietà comune di entrambi i coniugi in parti uguali. È stato riconosciuto, in tal modo, tangibilmente, il contributo della donna alla famiglia anche con il suo lavoro svolto fra le mura domestiche.

Lavoro

La Costituzione afferma che "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione" (art. 37).

Con la sensibilità acquisita oggi, si può dire che "l'essenziale funzione familiare" a cui si fa riferimento nell'articolo citato deve riguardare indistintamente sia la donna sia l'uomo.

Il principio della parità ha ispirato la legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento fra donne e uomini in materia di lavoro, che ha eliminato una serie di discriminazioni che, sia pure sotto il pretesto di voler tutelare le donne in quanto tali, limitavano i diritti delle lavoratrici.

Tale legge ha, inoltre, esteso il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, anche al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice.

La legge vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo d'attività a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La Costituzione afferma, inoltre, un altro rilevante principio: tra donna e uomo, a parità di lavoro, non deve esistere disuguaglianza di retribuzione; e non deve esserci discriminazione per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51). Questo principio ha trovato piena attuazione solo con la legge 9 gennaio 1963 n. 7, che ha aperto alle donne carriere prima precluse, tra cui la carriera diplomatica e la magistratura (recentemente anche l'ingresso nelle forze armate).

I principi finora esposti fanno esplicito riferimento alla donna nella sua specifica condizione. È bene però ricordare anche gli altri principi fondamentali della Costituzione, che riguardano indistintamente tutti i cittadini.

Libertà personale

L'art. 2 riconosce e garantisce i "diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali".

Tutti gli altri diritti e libertà derivano da questo principio basilare riguardante la libertà personale, come uno dei diritti inviolabili dell'uomo, intendendo ovviamente il termine uomo nel senso di umanità, comprensivo sia della donna sia dell'uomo.

L'art. 13 afferma che: "La libertà personale è inviolabile" mentre gli articoli 14 e 15 precisano che il domicilio, inteso come il luogo dove la persona abita con la sua famiglia o esercita la sua attività, e la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Libertà di riunione e di associazione

La Costituzione garantisce il diritto di riunirsi, per il quale il preavviso alle autorità è richiesto solo per comprovati motivi di sicurezza, e quello di libertà di associazione.

Sono escluse da questo diritto solo le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Libertà di pensiero e di stampa

È riconosciuta la libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione (per esempio radio e televisione). Questa libertà è fondamentale in una società democratica per una corretta informazione su fatti e opinioni.

Libertà religiosa

Tale libertà consiste nel diritto di aderire o meno a una fede religiosa e di adempiere liberamente gli atti individuali e collettivi del culto professato.

Diritto di voto

È riconosciuto a tutti i cittadini, donne e uomini, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il voto deve essere personale, libero e segreto. La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica con il voto può

essere realizzata sia in forma indiretta (democrazia indiretta) attraverso l'elezione dei membri del Parlamento (Camera e Senato) e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali, sia in forma diretta nel caso di Referendum nel quale il cittadino è interpellato direttamente e determina, attraverso il voto, la volontà dello Stato.

Diritto di istruzione

La frequenza alla scuola è un diritto di tutti i cittadini. Per questo, fino al 15° anno di età, essa è obbligatoria e gratuita. La Costituzione prevede che gli studenti meritevoli, anche privi di mezzi, possano raggiungere i livelli più alti di studi.

Diritto alla salute

La salute è considerata un diritto fondamentale dell'individuo, e interesse specifico della collettività. Per gli indigenti la Costituzione prevede cure gratuite.

Diritto al lavoro

L'art. 1 afferma che: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro".

Tale diritto rappresenta, quindi, il valore centrale della convivenza civile. È per questo che la "Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni" (art. 35), stabilisce i criteri che devono presiedere al diritto di retribuzione, che deve essere "proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto" e, in ogni caso, "sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa" (art. 36).

Tutela, inoltre, espressamente i diritti dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere, per i quali afferma il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38), e stabilisce che devono essere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38).

Diritto alla giustizia

La Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La Costituzione prevede il diritto alla difesa per i non abbienti, assicurando i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Legge italiana e diritto internazionale

L'incremento dei fenomeni migratori di persone di nazionalità diverse e lo sviluppo di relazioni commerciali con altri Paesi contribuisce a dare oggi maggior rilievo alle norme che regolano i rapporti giuridici internazionali: ad es. il matrimonio concluso all'estero o con uno straniero. In base a tali norme (denominate norme di diritto internazionale privato) si stabilisce se si deve applicare la legge italiana o quella dello Stato straniero con il quale il rapporto è collegato, e si individua il giudice competente a decidere le relative controversie. In materia l'Italia ha anche concluso con Stati europei ed extra-europei apposite convenzioni internazionali per specifiche materie (forma del testamento, obbligazioni alimentari verso i minori, divorzio, successioni), che devono essere applicate da tutti gli Stati che ne fanno parte.

L'Italia ha ratificato numerose convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo nelle quali viene enunciato anche il principio dell'uguaglianza tra donna e uomo.

Tra quelle dedicate specificamente a tale principio va ricordata la Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne.

I diritti fondamentali fanno ormai parte integrante del diritto dell'Unione Europea. Inoltre va sottolineata l'importanza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, che prevede la facoltà per gli individui che abbiano subito una violazione di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, nel caso in cui non abbiano ricevuto adeguata soddisfazione davanti ai giudici nazionali.

Per ulteriori approfondimenti:

<http://www.palazzochigi.it/pariopportunita/index.html>